

- il capitolo 1 del Titolo I della Convenzione stessa, ad eccezione delle materie riservate alla competenza del Consiglio dei Ministri,
- il Protocollo relativo alla nozione di "prodotti originari" e,
- i Protocolli e le dichiarazioni relativi al Botswana, al Lesotho e allo Swaziland, alla pesca, al rum e alle banane.

A tal fine ogni parte contraente adotterà, per quanto la concerne, le misure necessarie per l'applicazione di queste disposizioni. Esse verranno applicate sino a quando entrerà in vigore la Convenzione ACP-CEE e al più tardi sino al 29 febbraio 1976.

I problemi che potrà eventualmente porre l'applicazione autonoma di queste disposizioni formeranno oggetto, su richiesta di una delle parti, degli scambi di opinioni del Comitato provvisorio ACP-CEE.

3. La Comunità Economica Europea notifica agli Stati ACP che, nel settore della cooperazione finanziaria e tecnica, sta studiando, specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, misure che permettano l'effettiva applicazione delle corrispondenti disposizioni della Convenzione a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e dare la Sua adesione al suo contenuto.